CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura per l'affidamento della fornitura e installazione di analizzatore di particolato atmosferico PALAS FIDAS 200 per Alessandria ed analizzatore di particolato atmosferico Palas FIDAS Smart100 (PM10, PM2.5) per la rete regionale di qualità dell'aria

ART. 1	OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO
ART. 2	CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
ART. 3	PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA
ART. 4	TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'
ART. 5	TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 7	INADEMPIMENTI E PENALI
ART. 8	CESSIONE CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
ART. 9	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 10	RECESSO
ART. 11	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 12	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
ART. 14	FORO COMPETENTE

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali di Arpa Piemonte ha l'esigenza di adeguare la rete regionale sostituendo un analizzatore automatico presso la stazione di Alessandria D'annunzio nonché acquisire un analizzatore compatto per il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente che analizzi frazioni di particolato **PM2,5** e **PM10**.

L'importo del servizio è stimato in complessivi € 63.150,50 oltre IVA.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'analizzatore Palas 200 sono dotati di certificato di equivalenza per le misure di PM10 e PM2.5, secondo le UNI EN 12341 e UNI EN 14907 come previsto dal D. Lgs 155/2010 e s.m.i..

Principio di misura

L'analizzatore dovrà:

- effettuare misure in continuo 24 ore su 24;
- determinare simultaneamente le concentrazioni di PM10 e PM2,5;
- utilizzare un principio di misura riconosciuto per il monitoraggio normativo del particolato (ottica a diffusione di luce);
- garantire l'acquisizione di dati medi almeno orari;
- rendere disponibili i dati grezzi e validati.

Prestazioni minime

L'analizzatore dovrà garantire:

- un'incertezza estesa conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa europea per il monitoraggio del PM10 e PM2,5;
- stabilità metrologica documentata;
- controllo automatico delle principali grandezze diagnostiche;
- verifica automatica dello stato dello strumento e delle procedure di calibrazione.

Campo di misura

L'analizzatore dovrà operare almeno nei seguenti intervalli:

- PM10: da 0 a 1.000 µg/m³;
- PM2,5: da 0 a 1.000 µg/m³.

Sistema di campionamento

Il sistema dovrà comprendere:

- testa di prelievo conforme alle norme applicabili per PM10 e PM2,5;
- sistema di trattamento del campione idoneo a limitare interferenze dovute all'umidità;
- funzionamento in condizioni ambientali comprese almeno tra -20 °C e +45 °C;
- protezione da condensa e precipitazioni atmosferiche.

Acquisizione e gestione dati

L'analizzatore dovrà:

- registrare medie almeno ogni ora;

- archiviare localmente i dati per almeno 30 giorni;
- essere dotato di interfaccia Ethernet;
- supportare protocolli standard per integrazione con sistemi di acquisizione dati delle reti regionali;
- consentire la diagnostica e la manutenzione da remoto.

E' richiesta altresì:

- Installazione a rack 19"
- Interfacce di comunicazione via USB, Ethernet, RS232/485, Wi-Fi;
- Flusso ci campionamento: 4,8 l/min;
- Alimentazione: 115-230V, 50-60 Hz;
- Temperatura operativa: +5…+40°C;
- Kit di calibrazione di span in campo.

Analizzatore Palas smart 100

PALAS Fidas® Smart 100 è un analizzatore automatico compatto per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria ambiente, basato sul principio della diffusione ottica della luce su singola particella. Lo strumento è certificato per la misura delle frazioni **PM2,5** e **PM10.**
Campo di misura almeno pari a 0-20.000 µg/m³ e 0,18-18 µm, con risoluzione temporale configurabile fino a 1 secondo e funzionamento continuativo per applicazioni di monitoraggio ambientale in esterno.

Prestazioni metrologiche
L'analizzatore dovrà presentare:
- incertezza estesa non superiore al 10% per le misure PM2,5;
- incertezza estesa non superiore al 10% per le misure PM10.

Sistema di campionamento
Lo strumento dovrà essere dotato di:
- sistema di aspirazione con portata nominale pari a circa 1 l/min;
- sistema di riscaldamento controllato dell'aerosol finalizzato ad evitare fenomeni di condensazione.

Calibrazione
- sistemi automatici di autocalibrazione o verifica della stabilità metrologica;
- intervallo di funzionamento senza necessità di taratura ordinaria non inferiore a 24 mesi;
- possibilità di ricalibrazione in campo mediante materiale di riferimento tracciabile NIST.

3.1 Interfacciamento degli analizzatori con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (S.R.R.Q.A).

L'appalto comprende la fornitura di driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria, per ciascun strumento, da installare sul personal computer del mezzo che sarà fornito da ARPA PIEMONTE per il collegamento degli strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio. Il collaudo dello strumento è subordinato alla fornitura e l'installazione,

sul personal computer di cabina, dello specifico driver di comunicazione per il collegamento dello strumento stesso al sistema di acquisizione dati della stazione.
In linea con le previsioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale o CAD), ed in particolare dei relativi artt. 68 e 69, rimane inteso che in caso di attività di sviluppo, e salve diverse indicazioni caso per caso esplicitate, saranno condotte con modalità tali da rendere pubblicabile - a volontà di Arpa Piemonte - quanto sviluppato, nella misura tecnicamente possibile, con licenza aperta su repertorio pubblico, secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida Agid su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni del 9 maggio 2019, emanate in attuazione delle summenzionate norme del CAD. In particolare, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del CAD, Arpa Piemonte avrà l'esclusiva titolarità di tutti i diritti sul software sviluppato. Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 69, l'Amministrazione acquisisce la totalità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale anche su eventuali personalizzazioni o moduli software destinati a integrarsi o interfacciarsi con un software proprietario. A tal proposito sarà obbligatorio fornire: il codice sorgente del driver, la relativa descrizione tecnico/architetturale e funzionale del driver, la documentazione(manuale) d'uso ed installazione del driver, i workflow di progetto del driver. Il SW dei driver della strumentazione della presente fornitura dovrà essere rilasciato con licenza EUPL 1.2 (o successiva); in particolare sarà obbligo dell'aggiudicatario fornire il codice sorgente del suddetto software, con relativa documentazione esplicativa del funzionamento, dell'architettura, descrizione del protocollo implementato e le indicazioni di compatibilità. Si specifica che il driver in questione contribuisce in modo vincolante all'esito positivo del collaudo dello strumento senza esporre Arpa Piemonte a richieste di rimborso spese anche nell'ipotesi in cui l'esito del collaudo sia negativo.
In particolare, il driver dovrà:
• interfacciarsi correttamente con il sw periferico per la gestione degli allarmi, dandone evidenza con segnale semaforico rosso;
• fornire riproduzione del display e relative funzioni remote in modo tale da garantire equivalenti funzioni di quelle in stazione, soprattutto in riferimento alle funzioni di check da remoto (ove pertinenti);
• garantire lo scarico da remoto dei dati rilevati o funzionali alle elaborazioni dei dati, e/o di stato di funzionamento (ove applicabile).
Il driver sviluppato dovrà garantire l'utilizzo di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell'interfaccia grafica del sw periferico. In particolare, il driver dovrà permettere la visualizzazione, possibilmente da remoto, dei parametri di misura, delle variabili significative per la misura e di quelli diagnostici più significativi, compresi gli allarmi a garanzia della bontà della misura e del monitoraggio della funzionalità dello strumento.

E' richiesta la remotizzazione display/allarmi - presenza allarme dello strumento (semaforo rosso) – dettaglio del tipo di allarme (es basso/assente flusso, etc).

ART. 3 PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA
La fornitura di ogni singolo lotto è comprensiva di:

- fornitura di driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria da installare sul personal computer di cabina per il collegamento degli ARPA Piemonte strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio;
 • fornitura ed installazione di guide rack standard da 19" qualora quelle attualmente presenti non fossero adatte (con esclusione dei palas 100);
 • garanzia 12 mesi;
 • spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità ed ogni genere accessorio e rischi relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
 • collaudo tecnico funzionale specificato nell'art. 5.2;

- qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie.

ART. 4 TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA'

La consegna, l'installazione e la verifica di conformità delle apparecchiature di ogni singolo lotto, dovrà essere effettuata, a cura della Ditta/e aggiudicataria/e presso le stazioni di monitoraggio indicate nei precedenti articoli, i cui indirizzi saranno ulteriormente specificati dopo la fase di aggiudicazione. Per ogni lotto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna, all'installazione ed alla verifica di conformità della fornitura entro e non oltre 60 giorni (festivi compresi) dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto, fatto salvo eventuali differimenti che dovranno essere preventivamente comunicati via pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it. e autorizzati dal RUP. Il termine fissato, per ogni singolo lotto, è da considerarsi termine essenziale a favore di Arpa Piemonte per l'esecuzione del contratto in oggetto qualora la stessa non intenda avvalersi della facoltà di applicare le penali di cui all'art.12 del Capitolato.

La fornitura all'atto della consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, che dovrà contenere: ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 19681340 – fax 011/19681341 – E-mail: dip.rischi.naturali.ambientali@arpa.piemonte.it

- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità. La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.). Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi, al RUP all'indirizzo pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it. Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertata da ARPA Piemonte, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Arpa Piemonte si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

4.1 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

L'installazione della strumentazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del fabbricante e dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato della ditta affidataria, eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti e della vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. L'installazione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme C.E.I. e comprensiva degli specifici driver di comunicazione per il collegamento della stazione al sistema di acquisizione dati.

4.2 COLLAUDO FUNZIONALE

Le procedure adottate per la verifica di conformità della strumentazione fornita devono prevedere la dimostrazione del corretto funzionamento dello strumento, secondo le indicazioni del fabbricante e le prescrizioni delle norme EN di riferimento e della normativa vigente (DM 30/03/2017, Linee guida SNPA, etc).

Il collaudo della fornitura riguarderà gli strumenti di misura, compresi gli aspetti di comunicazione con il sistema regionale di rilevamento di qualità dell'aria, nonché gli impianti ausiliari e di sicurezza e saranno articolate su almeno 15 giorni di funzionamento continuativo.

La verifica di conformità sarà eseguita dal Fornitore, mettendo a disposizione il materiale necessario, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia dei Dipartimenti interessati e del Servizio Tarature secondo apposito calendario concordato.

Durante il collaudo sarà verificata la funzionalità del driver di comunicazione ed in particolare sarà verificata:

- la corretta installazione dei driver;
- la corretta configurazione dei driver;
- la corretta acquisizione dei dati campionati;
- la corretta mediazione oraria/giornaliera;
- l'acquisizione dei segnali di stato di funzionamento;
- la gestione da remoto dello strumento per le funzionalità base.

Documentazione della procedura di collaudo

Al termine della procedura di collaudo verrà redatto un apposito verbale di verifica di conformità delle operazioni di prima installazione e verifica di conformità da sottoscriversi congiuntamente dal fornitore, dal personale di Arpa Piemonte territorialmente competente sulla stazione di monitoraggio relativamente agli aspetti di acquisizione e trasmissione dati e per gli aspetti di competenza dal personale del Servizio Tarature di Arpa Piemonte.

Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna e installazione, della verifica della presenza di quanto previsto a corredo della strumentazione, della corretta acquisizione e trasmissione dati al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'aria e della possibilità di gestire da remoto l'analizzatore.

Se durante il collaudo tecnico funzionale risulteranno manchevolezze o malfunzionamenti, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile. Qualora l'esito delle verifiche o del collaudo sia negativo, l'Agenzia invierà una segnalazione scritta attivando le pratiche di ritiro dell'attrezzatura.

Il fornitore si impegna a ritirare la stessa senza alcun addebito all'Agenzia entro 10 gg lavorativi dalla comunicazione sopra citata, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro. Il regolare utilizzo del sistema offerto e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. I termini di ultimazione delle forniture entro i quali dovranno essere conclusi i collaudi tecnico funzionali, sono centoventi giorni consecutivi dalla data di efficacia del contratto.

4.3 Driver

Dovrà inoltre essere prevista l'installazione dei driver di comunicazione necessari per il corretto collegamento della stazione al sistema di acquisizione dati.

Dovranno essere verificati:

- la corretta installazione dei driver;
- la corretta configurazione dei driver; la corretta acquisizione dei dati campionati; la corretta mediazione oraria/giornaliera;
- l'acquisizione dei segnali di stato di funzionamento dello strumento;
- la gestione da remoto dello strumento per le funzionalità definite nell'ambito del capitolato.

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura e l'installazione devono essere completati entro il 20 dicembre 2026.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito di verifica conformità delle attività svolte.

Le fatture, distinte per i progetti che finanziano le attività di cui all'oggetto della presente relazione, dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

La fattura dovrà riportare i seguenti dati:

1) il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
2) il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara)
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
4) la struttura liquidante: **Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali**

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "*split payment*" o "scissione dei pagamenti".
Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione delle fatture da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

ART. 7 - INADEMPIMENTO E PENALI

Concetto di inadempimento

L'affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'affidatario sarà comunicato tramite PEC entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.
L'affidatario potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura/servizio per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale del servizio in caso di ritardata fornitura entro i termini stabiliti dall'art. 5;
- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di non conformità dello stesso rispetto a quanto riportato nell'art. 3.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità.

Subappalto

Per il subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.
Si ricorda che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni; pertanto, l'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del 51% delle attività in valore.
Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, data la complessità delle attività da effettuare le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dell'art. 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.
Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento degli interventi eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione degli interventi d'ufficio in economia.
È altresì facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, in danno dell'Appaltatore, qualora si manifestino più di tre contestazioni relative al ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti, considerate, ad insindacabile giudizio del DEC, gravi e non giustificate. In questo caso l'Appaltatore non avrà titolo a richiedere alcun tipo di compenso aggiuntivo oltre il corrispettivo per i lavori effettivamente eseguiti ed il valore dei materiali utili presenti in cantiere.
Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo PEC, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione degli interventi, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il Direttore Lavori, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza degli interventi già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.
La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
Per provvedere alle spese per la prosecuzione degli interventi, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 11 - RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'affidatario, nei casi di:
 - giusta causa;
 - reiterati inadempimenti dell'affidatario, anche se non gravi.
2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
 - in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
 - ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario per iscritto, purché tenga indenne l'affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 13 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile"

- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2018-2020 è consultabile alla pagina https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it

- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti

- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.